

**AVV. ALBERTO PIERACCI**  
CORSO DI PORTA ROMANA N. 52  
20122 - MILANO  
TEL.: 02.55302531/02.22179421 - FAX: 02.49665209  
E-MAIL: ALBERTO.PIERACCI@STUDIOLEGALEPIERACCI.IT  
P.E.C.: ALBERTO.PIERACCI@MILANO.PECAVOCATI.IT

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**  
**PER LA LOMBARDIA - MILANO**  
**SEZIONE IV**

**RICORSO R.G. N. 1094/2021**

\*\*\*

**ATTO DI INTEGRAZIONE**  
**DEL CONTRADDITTORIO MEDIANTE NOTIFICA**  
**PER PUBBLICI PROCLAMI SUL SITO INTERNET**  
**DEL COMUNE DI MILANO**

\*\*\*

Adempimento dell'Ordinanza Collegiale n. 815/2021 nel ricorso RG. n. 1094/2021, emessa dal TAR Lombardia – Milano – Sez. IV, in data 29 luglio 2021, pubblicata il 31 luglio 2021, che ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri soggetti inseriti nella graduatoria per l'assegnazione delle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici di proprietà del comune di Milano di cui all'Avviso n. 2421 - Piano 2020, autorizzando parte ricorrente, ai sensi degli artt. 52, comma II, e 49, comma III, c.p.a., alla notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione del ricorso integrale sul sito Internet del Comune di Milano; ed ha disposto altresì che il Comune, nel caso di richiesta di parte ricorrente, proceda alla pubblicazione e non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva sul presente giudizio, il ricorso di cui si tratta.

\*\*\*

**PREMESSO CHE**

- la signora [REDACTED], nata in [REDACTED] il [REDACTED] (C.F.: [REDACTED]),

rappresentata e difesa dall'Avv. Alberto Pieracci (C.F.: PRC LRT 80B24 F205M), del Foro di Milano presso il cui Studio in (20122) Milano, Corso di Porta Romana n. 52, ha eletto domicilio per delega in calce al ricorso, (Tel.: 02.55302531 - fax: 02.49665209 - *e-mail*: alberto.pieracci@studiolegalepieracci.it - P.E.C.: alberto.pieracci@milano.pecavvocati.it), ha impugnato con ricorso al TAR Lombardia Milano, il provvedimento assunto dal Comune di Milano, Direzione Casa, Area Assegnazione Alloggi E.R.P, Unità Gestione Attività e Procedure, prot. PG 0200844/2021 reso in data 13 aprile 2021, portato a conoscenza della ricorrente in data 6 maggio 2021, con il quale e veniva comunicata alla medesima la decurtazione del punteggio ISBAR pari a 15,000, relativo alla domanda di partecipazione all'Avviso n. 2421 – Piano 2020 ai sensi del vigente art. 15, comma II, del Regolamento Regionale n. 4/2017, per l'assegnazione delle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici di proprietà del comune di Milano, nonché di ogni altro atto alla stessa preordinata e presupposta;

- come disposto con l'Ordinanza Collegiale n. 815/2021 il ricorso viene, quivi di seguito, riportato integralmente ai fini della pubblicazione sul sito Internet del Comune di Milano e viene altresì notificato in copia estratta dal fascicolo digitale.

Ricorso integrale:

**“TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  
PER LA LOMBARDIA - MILANO  
RICORSO**

*nell'interesse della* [REDACTED]  
*nata in* [REDACTED] *il* [REDACTED] *C.F.:* [REDACTED], *residente*  
*in* [REDACTED] *via* [REDACTED] *ai fini del presente atto elettivamente domiciliata in (20122) Milano, Corso di Porta Romana n. 52, presso lo Studio dell'Avv. Alberto Pieracci (C.F.: PRC LRT 80B24 F205M) del Foro di Milano che la rappresenta e difende giusta delega ex art. 10 del D.P.R. n. 123/2001 (fax: 02.49665209 - P.E.C.: alberto.pieracci@milano.pecavvocati.it, per le comunicazioni di cancelleria)*  
*- ricorrente -*

**CONTRO**

***il COMUNE DI MILANO, DIREZIONE CASA, AREA ASSEGNAZIONE ALLOGGI E.R.P., UNITA' GESTIONE ATTIVITA' E PROCEDURE, in persona del Sindaco pro tempore*** - 2 -

- resistente -

### **E NEI CONFRONTI**

del signor [REDACTED] residente in [REDACTED] via [REDACTED] n. [REDACTED] della signora [REDACTED] residente in [REDACTED] via [REDACTED] mini n. 10; del signor [REDACTED] residente in [REDACTED] via [REDACTED] n. [REDACTED]

- controinteressati -

### **PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIVA**

del provvedimento assunto dal Comune di Milano, Direzione Casa, Area Assegnazione Alloggi E.R.P, Unità Gestione Attività e Procedure, prot. PG 0200844/2021 reso in data 13 aprile 2021, portato a conoscenza della ricorrente in data 6 maggio 2021, con il quale e veniva comunicata alla medesima la decurtazione del punteggio ISBAR pari a 15,000, relativo alla domanda di partecipazione all'Avviso n. 2421 – Piano 2020 ai sensi del vigente art. 15, comma II, del Regolamento Regionale n. 4/2017, per l'assegnazione delle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici di proprietà del comune di Milano, nonché di ogni altro atto alla stessa preordinata e presupposta (doc. 1).

\*\*\*

### **PREMESSO CHE**

- la ricorrente ha presentato la domanda di partecipazione all'Avviso n. 2421 – Piano 2020 per l'assegnazione delle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici di proprietà del Comune di Milano, essendo in possesso di tutti i requisiti richiesti dall'art. 7 del Regolamento Regionale n. 4/2017;
- la domanda veniva rubricata al n. Prot. U1.2020.0036945 del 28 dicembre 2020, e registrata al seguente n. Id Pratica 2610484, con conseguimento di un punteggio ISBAR pari a 30,000 (doc. 2);
- con comunicazione a mezzo e-mail data 16 febbraio 2021, l'Ente resistente convocava l'esponente per l'integrazione documentale prevista dall'art. 15, comma III, del R.R. 4/2017 (doc. 3);
- in quella sede la signora [REDACTED] depositava, tra gli altri documenti, le domande di invalidità avanzate all'INPS relative a sé stessa e alla figlia minore [REDACTED] di anni cinque;
- **quest'ultima soffre, difatti, di un grave forma di invalidità al 100% e di handicap che non le consentono di compiere gli atti quotidiani della vita e che le hanno garantito il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento** (doc. 4);
- **la ricorrente, invece, ha ottenuto l'invalidità totale e il riconoscimento della inabilità lavorativa permanente** (doc. 5);
- si precisa che entrambe le domande sono state definite dall'INPS ben prima della citata convocazione ma la loro notifica alla beneficiaria è avvenuta solo in data 16 giugno 2021 (docc. 6 e 7);
- nonostante tali circostanze siano state rappresentate all'Ente resistente, in data 13 aprile 2021 veniva emesso il provvedimento impugnato, in cui si comunicava alla [REDACTED] di essere stata inclusa nella graduatoria valida dell'Avviso 2421 - Piano 2020 per l'assegnazione delle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici di proprietà del comune di Milano, con un punteggio ISBAR tuttavia decurtato a 15,000;
- nel medesimo provvedimento il Comune motivava la riduzione di punteggio precisando di aver avviato l'istruttoria prevista dall'art. 15 del R.R. 4/2017 e che, a conclusione dell'attività di verifica di quanto l'esponente aveva dichiarato nella domanda "è stato accertato che: - non sussiste la condizione familiare di cui al punto 10.4) dell'Avviso 2421, e al punto 4 lett. a) dell'allegato 1 del R.R. 4/2017 (-10 punti), in quanto Lei non ha prodotto alcun certificato di invalidità, ma soltanto le ricevute di presentazione delle richieste di invalidità inviate all'INPS per Sua figlia e per Lei, rispettivamente in data 31/07/2020 e 14/01/2021. - non sussiste la condizione abitativa di cui al

punto 11.4.a) dell'Avviso 2421, e al punto 9.a) dell'Allegato 1 del cit. R.R. 4/2017 (-5 punti), in quanto nel nucleo familiare non vi sono componenti di cui alle definizioni del punto 4 delle Condizioni familiari dell'Allegato 1 del cit. R.R. 4/2017" (Cfr.: doc. 1, cit.);

- invero nessuna seria valutazione veniva effettuata dal Settore Assegnazione Alloggi ERP, Direzione Casa, in ordine alla denunciata e documentata situazione della signora [REDACTED] e della di lei figlia, circa le gravi invalidità di cui soffrono né tantomeno sull'inerzia di INPS rispetto alla notifica dei verbali di invalidità;
- avverso tale atto illegittimo, la signora [REDACTED] si rivolge, dunque, a codesto Tribunale per l'annullamento giurisdizionale dei provvedimenti posti in essere in violazione del Regolamento Regionale 4/2017, in correlazione con il Regolamento che disciplina l'attività dell'Ufficio del Settore Assegnazione Alloggi ERP del Comune di Milano, nonché dei principi che disciplinano l'esercizio della discrezionalità – vincolata della Pubblica Amministrazione;
- alla luce di quanto sino ad ora narrato, quindi, il provvedimento in epigrafe in quanto del tutto illegittimo viene impugnato per i seguenti motivi

\*\*\*

### **IN DIRITTO**

#### **Preliminarmente: Notifica al contro-interessato.**

La scrivente difesa fa rilevare che i contro-interessati indicati in epigrafe sono stati comunicati alla ricorrente dal Comune di Milano, direttamente interpellato sul punto.

La graduatoria relativa all'Avviso n. 2421 – Piano 2020 non consente di individuare il contro-interessato eventualmente scavalcato in caso di esito favorevole del ricorso e di reinserimento nella graduatoria del ricorrente. Nella graduatoria pubblica i richiedenti sono indicati con un numero di Id e non per nome, cognome e indirizzo.

L'individuazione dei signori [REDACTED] e [REDACTED] come unici contro-interessati, in relazione al meccanismo di assegnazione dell'alloggio prevista dall'Avviso 2421, sono stati individuati dal comune di Milano e comunicata mediante e-mail in data 23 giugno 2021 (docc. 8 e 9).

\*\*\*

### **VIOLAZIONE DI LEGGE**

#### **Violazione dell'art. 12, del 2° e 3° comma, dell'art. 15 del Regolamento Regionale n. 4 del 4.8.2017, nonché dell'Allegato 1 al Regolamento Regionale, in relazione altresì al punto 10.4 e 11.4 dell'Avviso 2421 - Piano anno 2020.**

Il provvedimento di rigetto impugnato dovrà essere annullato in quanto emesso in violazione del Regolamento Regionale n. 4 del 2017 e, di conseguenza, dovrà essere attribuito il punteggio ISBAR al Bando, ivi compreso quello di cui al punto 10.4 e 11.4.a) dell'Allegato 1 al Regolamento.

L'art. 12, del R.R. 4/2017 (**Formazione delle graduatorie**) così dispone: "1. La piattaforma informatica regionale attribuisce a ciascuna delle domande presentate un indicatore della situazione di bisogno abitativo (ISBAR) ai fini della formazione di graduatorie distinte per ente proprietario e riferite a ciascun territorio comunale. 2. La determinazione del punteggio complessivo dell'indicatore della situazione di bisogno abitativo è effettuata sulla base dei valori attribuiti alle condizioni familiari, abitative ed economiche nonché alla durata del periodo di residenza, nella regione e nel comune dove è localizzata l'unità abitativa da assegnare, secondo quanto previsto nell'Allegato 1. Tali specifici valori sono sommati nel rispetto dei criteri di compatibilità, tra le diverse condizioni delle situazioni di disagio, indicati nel citato Allegato 1."

L'attribuzione concreta del punteggio deve effettuarsi, quindi, mediante la valutazione della situazione economica, delle condizioni familiari e abitative dell'istante, in relazione alle Tabelle allegate al Regolamento Regionale.

Orbene, all'Allegato 1, Parte I, sulle Condizioni familiari, da cui derivano le attribuzioni dei punteggi come detto, al punto n. 4 (DISABILI) è prevista la condizione per i: "Nuclei familiari nei quali uno i più componenti sono affetti da minorazioni o malattie invalidanti che comportano un handicap grave (art. 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104), ovvero una percentuale di invalidità certificata ai sensi della legislazione vigente o dai competenti ordini sanitari regionali".

Il provvedimento di rilascio, per il nucleo familiare richiedente, per rilevare ai fini dell'ISBAR, deve essere costituito da " a) Disabilità al 100% o handicap grave con accompagnamento [...] punti 10 b) Disabilità al 100% o handicap grave [...] punti 9 c) Disabilità dal 66% al 99% [...] punti 8".

Inoltre, nel medesimo Allegato, Parte I, sulle condizioni abitative, al punto n. 9 "Barriere architettoniche/condizioni accessibilità", vengono attribuiti 5 punti ISBAR a "Richiedenti con presenza nel proprio nucleo familiare di un componente affetto da handicap, di cui alla definizione del punto 4 delle 'Condizioni Familiari', che abitino in un alloggio che, per accessibilità o per tipologia, non consenta una normale condizione abitativa (barriere architettoniche, mancanza di servizi igienici adeguati o di un locale separato per la patologia presente)".

Le citate condizioni per l'attribuzione del punteggio per il "rilascio alloggio" sono le medesime indicate ai punti 10.4 e 11.4.a) dell'Avviso 2421 piano 2020.

Il Comune di Milano, invece, ha decurtato all'esponente il punteggio totale di 15,00 **sul falso presupposto che, in sede di verifica delle domande di partecipazione, quest'ultima avesse omissso la produzione dei verbali di invalidità afferenti a sé stessa, ma soprattutto, alla figlia** [REDACTED]

La decisione dell'Ente resistente, peraltro, non solo è stata adottata in violazione delle norme, ma appare pure del tutto irragionevole, in quanto gli Uffici comunali, per varie ragioni e a più riprese, hanno ricevuto regolarmente la documentazione relativa al requisito richiesto.

In particolare i responsabili del Comune di Milano hanno contestato l'omissione della produzione dei verbali recanti l'invalidità e la necessità di accompagnamento.

**Di tale omissione, tuttavia, l'esponente non può considerarsi responsabile, dal momento che ella ha compiuto tutto quanto in suo potere per ottenere i suddetti documenti, che le sono stati messi a disposizione solo a partire dal 16 giugno 2021, nonostante i plurimi solleciti rivolti alla sede INPS di competenza.**

L'affermazione fatta dal comune di Milano nel provvedimento di variazione è pertanto del tutto infondata ed illegittima.

È chiaro come, quindi, il Comune di Milano, **nella valutazione della domanda della ricorrente avrebbe dovuto tenere in debito conto anche delle sole richieste di invalidità** presentate ed eventualmente rinviare l'esponente ad un nuovo appuntamento al fine di consentirle di produrre idonea del responso della commissione medica.

La ricorrente ha dimostrato e provato con la Domanda di partecipazione al Bando, con i documenti prodotti e le allegazioni al ricorso di essere in possesso di tutti i requisiti per poter ottenere il punteggio relativo al "Rilascio alloggio", illegittimamente negato dal Comune di Milano con il provvedimento che qui si impugna e contesta.

La chiarezza della normativa richiamata non lascia spazio a dubbi interpretativi che possano dare adito a diverse valutazioni.

La motivazione addotta dal Comune di Milano e riportata in premessa, non contiene, come già detto, alcun riferimento normativo e/o ragionamento interpretativo della normativa da applicare al caso di specie.

\*\*\*

### **ECCESSO DI POTERE**

**Contraddittorietà e difetto di motivazione. Difetto di istruttoria, disparità di trattamento, omissso esame della situazione.**

Il provvedimento negativo assunto dal Comune di Milano **sembra dettato** non da una logica trasparente connessa al doveroso accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dalle leggi e dai Regolamenti (da cui derivano le legittime aspettative dei richiedenti) ma **dalla ritenuta presunzione di poter operare in applicazione di valutazioni del tutto discrezionali**; tale comportamento ha prodotto anche un difetto di motivazione.

Non potrà così ritenersi sufficiente e congrua la motivazione adottata dal Comune di Milano come riferita a giustificazione della dichiarata mancanza dei presupposti per il riconoscimento del punteggio di cui alla condizione di "rilascio alloggio" ai sensi del R.R. 4/2017.

Tali affermazioni, oltre ad essere contrarie al disposto normativo come riferito, sono del tutto sfondate altresì di qualsiasi logica anche sul piano strettamente fattuale.

Non potrà sfuggire, infatti, come sia stata del tutto errata la valutazione effettuata da parte del Comune di Milano circa i documenti prodotti dalla ricorrente e riferiti alla condizione fisica e sanitaria della medesima e della di lei figlia.

Il Comune di Milano, quindi, non avrebbe dovuto (e potuto) eludere la valutazione della domanda di assegnazione in relazione al punteggio previsto per il "rilascio alloggio" dalle norme del Regolamento e risultante dalle Tabelle allegate al regolamento medesimo, in quanto la signora [REDACTED] è in possesso di tutti i requisiti normativi per ottenere il punteggio, in virtù della documentazione allegata.

La decisione del Comune di Milano, infine, si rappresenta in aperta contraddizione con la rappresentazione dei requisiti legittimanti l'attribuzione del punteggio così come previsto dal regolamento comunale.

L'emissione del provvedimento è viziata, così, da difetto assoluto di ponderazione e motivazione.

Che, infatti, i provvedimenti amministrativi debbano essere, e congruamente, motivati al fine di esplicitare l'iter logico seguito dalla P.A., è principio fin troppo noto perché si renda necessario ancora ribadirlo.

Eppure da questo provvedimento non emerge la benché minima motivazione e ponderazione in ordine alle documentate circostanze di fatto portate alla cognizione dell'organo comunale in sede di "istruttoria" attraverso tutte le comunicazioni presentate al vaglio del Comune di Milano dalla signora [REDACTED]

Emerge per converso, che il Settore Edilizia Popolare Assegnazione Alloggi del Comune di Milano, in spregio al principio della correttezza dell'azione amministrativa, **ha di fatto eluso ogni ulteriore accertamento necessario, adottando un provvedimento manifestamente ingiusto ed esclusivamente produttivo di danni in capo alla ricorrente.**

Il Comune di Milano, Direzione Casa, investito della domanda di bando di cui al R.R. 4/2017 ha il compito istituzionale di accertare l'effettiva situazione di fatto che legittima la ricorrente a vedersi riconosciuto il punteggio come richiesto e l'assegnazione dell'alloggio.

La discrezionalità della P.A. non può estendersi all'interpretazione della legge, né il Settore ERP può decidere l'assegnazione del punteggio e la valutazione delle domande di assegnazione degli alloggi sulla base di proprie valutazioni personali e discrezionali.

\*\*\*

### **ISTANZA DI SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE**

Ricorrono giusti e fondati motivi in fatto e in diritto perché possa essere accolta, con Ordinanza emessa in Camera di Consiglio, la domanda incidentale di sospensione del provvedimento impugnato.

Va aggiunto, però, che gli effetti della pura e semplice sospensione del provvedimento, non sono sufficienti a tutelare gli interessi della ricorrente. Pertanto, in via cautelare e, ai sensi dell'art. 55, cod. amm., che prevede la possibilità per il ricorrente che rischi un

pregiudizio grave e irreparabile derivante dall'atto impugnato, ovvero dal comportamento inerte dell'amministrazione, durante il tempo necessario a giungere ad una decisione sul ricorso, si rende necessaria l'emanazione di misure cautelari che appaiono secondo le circostanze più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso.

La manifesta violazione di legge, la carenza di motivazione, l'eccesso di potere e l'errore sui presupposti costituiscono il "fumus boni iuris".

Quanto al "periculum" si osserva che dall'esecuzione del provvedimento può derivare un danno grave ed irreparabile al ricorrente che, inserita nelle fasce deboli della popolazione che proprio le leggi sull'Edilizia residenziale Pubblica vorrebbero e dovrebbero tutelare, avrebbe di fronte a sé la prospettiva della mancanza di qualunque possibilità di reperimento di un alloggio vivibile, anche e soprattutto in considerazione del mercato delle locazioni.

Aiuta qui ricordarlo che la signora [REDACTED] continuerebbe, inesorabilmente, a vivere in modo precario e con gravi disagi, nell'ipotesi di mancato accoglimento del ricorso, con il rischio molto concreto di disgregamento definitivo del nucleo familiare.

Il disagio conseguente, è evidente, non potrà essere in nessun modo riparato, irreparabile essendo, per sua natura, il danno derivante da condizioni di vita al di sotto dei criteri minimi di decoro e vivibilità che la civiltà attuale considera insopprimibili ed inviolabili.

A ciò si aggiunga che tale situazione non sarebbe modificabile in altro modo, non avendo possibilità la signora [REDACTED] per motivi di reddito limitato altra prospettiva di ottenere un alloggio che presenti le caratteristiche adatte al suo nucleo familiare.

\*\*\*

Tutto ciò premesso e dedotto, la signora [REDACTED] come sopra rappresentata e difesa

### **CHIEDE**

che l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, disattesa ogni diversa e contraria istanza, deduzione ed eccezione, anche in via istruttoria e/o incidentale, così giudicare:

#### **In via cautelare:**

- sospendere, per i motivi esposti in atti, l'efficacia del provvedimento assunto dal Comune di Milano, Direzione Casa, Area Assegnazione Alloggi E.R.P, Unità Gestione Attività e Procedure, prot. PG 0200844/2021 reso in data 13 aprile 2021, portato a conoscenza della ricorrente in data 6 maggio 2021, con il quale e veniva comunicata alla medesima la decurtazione del punteggio ISBAR pari a 15,000, relativo alla domanda di partecipazione all'Avviso n. 2421 – Piano 2020 ai sensi del vigente art. 15, comma II, del Regolamento Regionale n. 4/2017, per l'assegnazione delle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici di proprietà del comune di Milano, nonché di ogni altro atto alla stessa preordinato e presupposto, ordinando al Comune di Milano di assegnare alla ricorrente il punteggio in base al R.R. 4/2017 ivi compreso quello previsto ai punti 10.4 e 11.4.a) dell'All.1, o, in subordine ordinando il riesame della domanda di bando al fine dell'inserimento della ricorrente nella graduatoria di bando con il punteggio che le spetta in conformità alle norme del regolamento regionale e comunale; o, comunque, prendendo ogni provvedimento si riveli più opportuno ad assicurare gli effetti della richiesta sospensione

#### **Nel merito:**

- accogliere il presente ricorso e, per l'effetto annullare l'impugnato provvedimento assunto dal Comune di Milano, Direzione Casa, Area Assegnazione Alloggi E.R.P, Unità Gestione Attività e Procedure, prot. PG 0200844/2021 reso in data 13 aprile 2021, portato a conoscenza della ricorrente in data 6 maggio 2021, con il quale e veniva comunicata alla medesima la decurtazione del punteggio ISBAR pari a 15,000, relativo alla domanda di partecipazione all'Avviso n. ~~2421~~ – Piano 2020 ai sensi del vigente

*art. 15, comma II, del Regolamento Regionale n. 4/2017, per l'assegnazione delle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici di proprietà del comune di Milano, nonché di ogni altro atto alla stessa preordinata e presupposta, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio;*

**In via istruttoria:**

*- si chiede che il giudice acquisisca dall'amministrazione tutti gli atti del procedimento. Con riserva di proporre motivi aggiunti di ricorso a seguito del deposito in giudizio da parte dell'amministrazione degli atti del procedimento.*

*Si producono i seguenti documenti:*

*doc. 1) provvedimento impugnato;*

*doc. 2) domanda Prot. U1.2020.0036945 del 28 dicembre 2020;*

*doc. 3) convocazione per integrazione documentale;*

*doc. 4) verbale invalidità figlia ricorrente;*

*doc. 5) verbale invalidità ricorrente;*

*doc. 6) ricevuta di notifica postale verbale figlia ricorrente;*

*doc. 7) ricevuta di notifica postale verbale ricorrente;*

*doc. 8) e-mail Comune di Milano/ Avv. Pieracci 23 giugno 2021*

*Con vittoria di spese, diritti, onorari, da distrarsi in favore dello scrivente difensore, dichiaratosi antistatario.*

*Con osservanza.*

*Milano, li 23 giugno 2021*

*Avv. Alberto Pieracci”*

- il ricorso veniva notificato al Comune di Milano e ad uno dei contro-interessati nelle date, rispettivamente del 17 luglio 2021 e 12 luglio 2021;*
- veniva poi depositato presso la cancelleria del Tar Lombardia in data 23 giugno 2021 insieme alla procura allegata e ai documenti indicati ed assumeva il numero di R.G. 1094/2021 ed assegnato alla sezione IV del TAR Lombardia – Milano.*

*\*\*\**

**L'Ordinanza Collegiale**

*A seguito dell'udienza del 29 luglio 2021 il TAR – Sezione IV - con l'Ordinanza Collegiale n. 815/2021 ha ritenuto e disposto, in particolare, quanto segue: “il Collegio ritiene congruo autorizzare parte ricorrente, ai sensi degli artt. 52, comma 2, e 49, comma 3, c.p.a., alla notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione del ricorso integrale sul sito Internet del Comune di Milano, da richiedere nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza; nell'ulteriore termine perentorio di dieci giorni dall'intervenuta pubblicazione dovrà essere depositata la prova dell'avvenuta integrazione del contraddittorio; il*



*Comune, nel caso di richiesta di parte ricorrente, dovrà procedere alla pubblicazione entro e non oltre dieci giorni dalla ricezione della richiesta stessa, e non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva sul presente giudizio, il ricorso di cui si tratta [...] P.Q.M. [...] ordina l'integrazione del contraddittorio, in favore degli ulteriori controinteressati, come individuati in motivazione, e autorizza parte ricorrente a notificare per pubblici proclami il ricorso, nei tempi e con le modalità ivi espresse?.*

\*\*\*

### **Richiesta pubblicazione sul sito internet**

Tutto ciò premesso, il presente atto, in conformità a quanto stabilito dall'Ordinanza Collegiale sopra richiamata, viene notificato per pubblici proclami unitamente a copia del ricorso estratta dal fascicolo digitale.

Parte ricorrente, come sopra rappresentata e difesa, al fine di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri soggetti inseriti nella graduatoria per l'assegnazione delle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici di proprietà del comune di Milano, di cui all'Avviso 2421 - Piano 2020

### **CHIEDE**

al Comune di Milano – in persona del Sindaco *pro tempore* - di procedere alla pubblicazione sul sito Internet del Comune di Milano del presente atto integrazione del contraddittorio nonché della copia del ricorso estratta dal fascicolo digitale e della copia dell'Ordinanza n. 815/2021 sopra richiamata e di voler comunicare al difensore della ricorrente la data dell'avvenuta pubblicazione.

Milano, lì 15 settembre 2021

Avv. Alberto Pieracci